

COMUNE DI VATTARO

STATUTO

Delibera n. 52 del 21/12/2000.

TITOLO I

I PRINCIPI

Art. 1. Identificazione del Comune.

1. Il Comune è costituito dal territorio e dalla Comunità di Vattaro compresa la Frazione di Pian dei Pradi.
2. Confina con i territori dei Comuni di Bosentino - Calceranica al Lago, Centa S. Nicolò e Besenello.
3. Il Comune ha come propri segni distintivi lo stemma e il gonfalone: così come approvato con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 3349 del 08.04.1988. I colori sociali sono l'AZZURRO e il BIANCO.

Art. 2. Principi ispiratori, fini ed obiettivi programmatici.

1. Il Comune orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica, ispirandola alla tutela dei diritti inviolabili della persona.
2. Il Comune rende effettiva la partecipazione all'azione politica e amministrativa comunale, garantendo e valorizzando tutti i diritti dei cittadini, delle formazioni sociali, delle associazioni, al fine di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività.

3. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente; promuove la qualità della vita e la salute pubblica con attività rivolte a prevenire, reprimere ed eliminare ogni forma di inquinamento; opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; promuove il risparmio delle risorse naturali ed ambientali; tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico ed artistico; valorizza e tutela il verde pubblico; incentiva la partecipazione dei suoi abitanti a tutela del suo territorio.
4. Alla valorizzazione delle risorse naturali ed alla salvaguardia dell'ambiente e del verde pubblico, il Comune chiama, anche con specifiche iniziative, tutti i cittadini e le Amministrazioni dei Beni d'uso civico.
5. Il Comune ispira la propria azione al principio della solidarietà umana, senza discriminazioni ideologiche, religiose, di sesso, di età, di censo o di razza ed opera nel rispetto dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale, nonché di pari opportunità tra uomini e donne, promuovendo gli atti necessari alla loro affermazione.
6. Il Comune è al servizio della persona, del cittadino e della famiglia; a tal fine promuove il godimento dei servizi sociali con particolare riguardo alla salute, all'abitazione, all'istruzione, alla cultura, alla pratica sportiva ed a tutto ciò che concorre a tutelare la vita ed a migliorare la sua qualità.
7. Il Comune, nell'ambito della programmazione economica e sociale, adotta come metodo d'intervento, per le risorse di cui può disporre, criteri di priorità negli impegni di spesa destinati alle persone emarginate con difficoltà fisiche, psichiche, sociali ed economiche ed alla prevenzione del disagio giovanile.
8. Il Comune riconosce e sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni.
9. Il Comune valorizza le risorse e le attività culturali e promuove le più ampie collaborazioni fra le istituzioni.
10. Il Comune armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini.
11. L'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità.

Art. 3. Informazioni dei cittadini.

1. Il Comune garantisce la più ampia informazione agli utenti sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici e favorisce ogni iniziativa per fornire le notizie relative all'attività comunale.
2. Per il raggiungimento di tali scopi:
 - a) l'accesso agli atti del Comune è assicurato a tutti, nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento;
 - b) l'informazione sull'attività del Comune può essere resa mediante un apposito Bollettino periodico di informazione.
3. Il Comune si attiva in modo adeguato in conformità alle vigenti leggi in materia di diritto all'informazione, ponendo a disposizione in idonei locali del Comune, i seguenti atti:
 - a) lo Statuto;
 - b) i regolamenti;
 - c) il bilancio comunale e i documenti annessi;
 - d) il bilancio pluriennale;
 - e) i Piani Urbanistici; il Piano del commercio; il Programma annuale delle opere pubbliche; gli atti di programmazione e di pianificazione del Comune;
 - f) gli atti a contenuto generale e fondamentale che in base a delibera del Consiglio comunale devono essere posti alla consultazione dei cittadini.
4. Il Comune, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati in ambiti territoriali adeguati, valorizza il sistema dei rapporti con gli altri Comuni, la Provincia e la Regione. Utilizza e promuove le forme associative e di cooperazione più idonee, tra quelle previste dalla legge, per l'esercizio delle attività e per il perseguimento delle finalità di interesse comune. Assume, altresì, la consultazione come forma di collaborazione nelle scelte amministrative di influenza sovracomunale.

TITOLO II

GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO I. CONSIGLIO COMUNALE.

Art. 4. Funzioni.

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Comune ed esercita le potestà ad esso conferite dalle leggi e dallo Statuto.
2. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei mesi o quando lo richieda almeno 1/5 dei consiglieri. Il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta per l'esame delle questioni proposte.
3. In riferimento alle competenze attribuite al Consiglio dalla Legge Regionale sull'Ordinamento dei Comuni - al fine di conseguire indirizzi ed esperire controlli ritenuti opportuni su interventi di particolare rilievo economico/ sociale - su istanza motivata e sottoscritta da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, il Consiglio prende in esame le proposte e i progetti richiesti ancorché già previsti espressamente nel bilancio di previsione e formula direttive di competenza entro 60 giorni.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con la maggioranza dei consiglieri presenti salvo che la legge o lo Statuto prescrivano una maggioranza speciale.
5. Il Piano Regolatore Generale Comunale, il Bilancio di Previsione, il Conto Consuntivo, e le relative modifiche, sono approvati con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
6. Ogni volta che il Comune deve designare o nominare propri rappresentanti in enti, commissioni od organismi e della rappresentanza comunale siano chiamati a farne parte in forza di legge o regolamento anche membri della minoranza, i rappresentanti medesimi, designati pubblicamente, sono eletti con sistema a voto limitato tranne i casi di scelta per acclamazione.
7. Quando uno o più consiglieri siano formalmente incaricati dal Sindaco dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi ai sensi dell'art. 8 bis, comma 6, del presente Statuto, il Consiglio prende atto dell'incarico e determina, ove spetti, il rimborso spese.
8. Per l'esercizio delle sue funzioni il Consiglio può istituire osservatori e dotarsi di altri strumenti tecnici avvalendosi anche dell'attività del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 4 Bis. Elezione, composizione e durata in carica del Consiglio Comunale.

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alla durata in carica, alle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e alla decadenza, salvo quanto previsto dal successivo art. 5 bis dei consiglieri, sono stabilite dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla proclamazione dei nuovi consiglieri eletti limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. Nella seduta immediatamente successiva alla proclamazione dei nuovi eletti alla carica di Sindaco e di consigliere comunale, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, provvede alla convalida del Sindaco esaminando le condizioni dell'eletto a norma degli artt. 4, 5, 6 e 7 della L.R. 30.11.1994, n. 3 ed alla convalida degli eletti alla carica di consigliere, esaminando le condizioni degli eletti a norma degli artt. 11 e 12 della L.R. 30.11.1994, n. 3 nonché degli artt. 17 e 20 della L.R. 06.04.1956 n. 5 e s.m. e dell'art. 10 della L.R. 06.12.1986, n. 11.

La convalida del Sindaco deve aver luogo prima della convalida dei consiglieri comunali. Nel caso sussistano a norma di legge condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità dei consiglieri neo eletti, esse vengono dichiarate dal Consiglio comunale il quale procede alla surroga degli ineleggibili e all'avvio del procedimento della decadenza degli incompatibili. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche, se non detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento della decadenza degli incompatibili.

4. Nel caso in cui l'ineleggibilità del Sindaco sia dichiarata con deliberazione esecutiva del consiglio comunale, oppure sia pronunciata con decisione del Consiglio di Stato si procede a nuova elezione entro novanta giorni dalla data in cui sono state assunte la deliberazione o la decisione. Nell'intervallo di tempo tra la decisione di ineleggibilità e l'insediamento del nuovo eletto, la Giunta provinciale provvede alla nomina di un commissario.

Art. 5. Consiglieri.

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione, rappresentano la Comunità comunale esercitando le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto.
2. Sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio. Tuttavia, sono esenti da responsabilità, i Consiglieri che dal verbale risultino assenti o contrari.

3. Il Consigliere, che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e dalla relativa votazione, richiedendo che ciò sia fatto constatare a verbale. Il regolamento può precisare i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi.
4. Il regolamento disciplina l'esercizio da parte dei Consiglieri dell'iniziativa per gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio, la presentazione di interrogazioni, mozioni, interpellanze e proposte di risoluzioni, l'esercizio di ogni altra facoltà spettante ai Consiglieri a norma di legge, Statuto o regolamento.
5. Il regolamento stabilisce altresì le modalità di esercizio in esenzione di spesa da parte dei Consiglieri, dei diritti di informazione e di accesso stabiliti dalla legge e dallo Statuto.
6. Ai consiglieri comunali che non godono dell'indennità di carica è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio comunale e per non più di una seduta al giorno nella misura di Lire 50.000 (€ 25,82).

Art. 5 bis - Dimissioni volontarie dalla carica di consigliere e decadenza per mancata partecipazione alle sedute

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al consiglio. Esse sono irrevocabili non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio comunale la relativa surrogazione, che deve avvenire entro 15 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
2. Il consigliere che non interviene a tre sedute consecutive del consiglio comunale senza giustificati motivi viene dichiarato decaduto dal consiglio comunale. La dichiarazione di decadenza avviene su iniziativa del Sindaco e su richiesta di un consigliere comunale.
3. Si considera non intervenuto a tre sedute consecutive, chi non ha partecipato senza giustificato motivo ai lavori del consiglio comunale convocato per la trattazione di tre distinti consecutivi ordini del giorno e tutto ciò risulti tale dai relativi verbali.
4. Nel valutare i motivi addotti per giustificare l'assenza senza giustificato motivo si dovrà avere riguardo della normale diligenza del buon cittadino.
5. Il Sindaco notifica all'interessato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno quindici giorni prima della seduta nella quale il consiglio comunale discuterà l'argomento, la proposta di decadenza di cui al comma 2. Il consigliere ha diritto di presentare entro giorni 8 dal ricevimento della comunicazione le proprie controdeduzioni e giustificazioni.

6. Ove il consiglio comunale non provveda a dichiarare la decadenza entro giorni 30 dall'atto di iniziativa di cui al comma 2, ad esso si sostituisce la giunta provinciale, con le modalità previste dall'art. 103 del T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni D.P.G.R. 27.02.1995, n. 4/L. Il Commissario ad Acta, nominato dalla Giunta provinciale, provvede alla notifica dell'atto previsto dal comma precedente, assegnando all'interessato un nuovo termine di 10 giorni per le contro deduzioni.
7. La decadenza del consigliere comunale di cui al comma 2 ha effetto dalla data di esecutività del provvedimento del consiglio comunale o del commissario ad Acta che dichiara la decadenza medesima.
8. La surroga del consigliere decaduto deve avvenire entro 15 giorni dalla data di esecutività dei provvedimenti di cui al comma 7. La surroga avviene con le modalità di cui all'art. 58 della L.R. 30.11.1993, n. 3.

Art. 6. Convocazione e costituzione.

1. Modalità e termini per la convocazione del Consiglio sono stabiliti da apposito regolamento.
2. Nella formulazione dell'ordine del giorno è data priorità alle questioni urgenti ed ai punti non trattati nella seduta precedente.
3. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili assicurando comunque ai Consiglieri la tempestiva conoscenza degli atti relativi agli argomenti da trattare.
4. Ove, per l'ipotesi che il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, sia convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno, nella nuova seduta è sufficiente l'intervento di 7 (sette) Consiglieri comunali, ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni.
5. Qualora nella seduta di seconda convocazione debbano essere posti all'ordine del giorno in via d'urgenza ulteriori argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, per la trattazione di tali argomenti si osservano i requisiti relativi alle sedute di prima convocazione.
6. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario comunale che, eventualmente coadiuvato dai funzionari di segreteria, cura la redazione del verbale, sottoscrivendolo assieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.
7. Gli Assessori non Consiglieri hanno diritto, e se richiesti obbligo, di partecipare alle adunanze del Consiglio, con pieno diritto di parola, ma senza diritto di voto.

8. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società, Consorzi, Commissioni, nonché funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.
9. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge od il regolamento, esse debbano essere segrete.

Art. 7. Commissione consiliari permanenti.

1. Il Consiglio comunale costituisce, al suo interno, Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze; all'elezione si provvede con voto palese.
2. Il regolamento determina le disposizioni necessarie al funzionamento delle Commissioni e il compenso dei componenti.

CAPO II. SINDACO E GIUNTA COMUNALE

Art. 8 - Elezione del Sindaco e durata in Carica

1. Il Sindaco viene eletto con suffragio universale diretto degli elettori del Comune secondo le modalità stabilite dalla Legge.
2. Il Sindaco resta in carica per 5 anni.
3. Si procede alla elezione del Sindaco ogni volta che si deve provvedere al rinnovo, per qualsiasi causa, del Consiglio comunale.

Art. 8 bis - Sindaco organo Istituzionale

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
2. Le funzioni di presidente del Consiglio comunale sono svolte dal Sindaco.
3. Il Sindaco, capo dell'Amministrazione comunale rappresenta il Comune e la comunità, oltre ad esercitare le funzioni stabilite dalla Legge promuove l'attivazione del proprio programma approvato dal Consiglio ed adotta le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.
4. esprime l'unità di indirizzo ed emana le direttive attuative del programma e degli indirizzi generali approvati dal Consiglio comunale.
5. Convoca il Consiglio e la Giunta fissandone l'ordine del giorno; promuove e coordina l'attività degli Assessori, distribuendo tra essi le attività istruttorie sulla base del programma; può, altresì, con atto sempre revocabile, delegare agli stessi, proprie attribuzioni e la firma degli atti.
6. Quando lo richiedono ragioni particolari può, sentita la Giunta, incaricare uno o più Consiglieri dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi.
7. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, impartendo le direttive al Segretario comunale.
8. Coordina gli orari di uffici e servizi al fine di armonizzare l'organizzazione degli stessi alle esigenze dei cittadini; assume ogni iniziativa ritenuta utile al fine di assicurare il buon andamento dell'Amministrazione comunale.
9. Può delegare un Assessore o un Consigliere a rappresentare il Comune nei Consorzi ai quali lo stesso partecipa, quando non possa provvedervi personalmente.

Art. 8 ter - Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina, tra i componenti della Giunta comunale, il Vice Sindaco.

2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19.03.1990, n. 55, come modificata dall'art. 1 della L. 18.01.1992, n. 16 e s.m..
3. Il Sindaco nella fattispecie di cui al comma 2 è sostituito in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge e dallo statuto, dal Vicesindaco.
4. Nel caso di contemporanea assenza ed impedimento del Sindaco e del Vicesindaco ne esercita temporaneamente le funzioni l'assessore anziano.
5. Le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco o dall'Assessore anziano anche nei casi previsti dall'art. 11 bis, della L.R. 04.01.1993, n. 1, così istituito dall'art. 62 della L.R. 30.11.1994 n. 3.

Art. 9. Giunta Comunale.

1. La Giunta comunale è l'organo di governo del Comune. Essa opera per l'attuazione del programma, nel quadro degli indirizzi generali espressi dal Consiglio negli atti di sua competenza.
2. Essa è composta dal Sindaco, che la presiede, e da **4 (quattro)** Assessori **di cui uno** può essere scelto anche all'esterno del Consiglio comunale secondo le modalità previste dalla legge. L'Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica con stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri Assessori. Quest'ultimo ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio comunale; deve partecipare alle sedute consiliari nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le attribuzioni ad egli delegate con atto esplicito del Sindaco.
3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale tra cui anche il Vicesindaco. Il Sindaco dà comunicazione dell'avvenuta nomina dei componenti della Giunta comunale e del Vicesindaco al consiglio comunale nella seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo
4. Le deliberazioni della Giunta sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e se sono adottate dalla maggioranza dei presenti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono parteciparvi su invito, il Revisore dei Conti, i rappresentanti di Enti, Associazioni, Aziende, Società, Consorzi, nonché i funzionari del Comune ed altre persone che possano fornire elementi utili per le deliberazioni.

6. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) revoca;
 - d) decadenza.
7. Le dimissioni, presentate da un componente della Giunta comunale, hanno effetto dalla data della loro presentazione.
8. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio nella prima adunanza successiva. Il Sindaco in ogni caso di revoca di uno o più assessori deve provvedere contemporaneamente alla loro sostituzione.
9. Gli assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
9. In caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio di assessore per altra causa il Sindaco provvede alla sostituzione, dandone comunicazione al consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

Art. 10. Elezione del Sindaco e della Giunta.

abrogato

Art. 11: - Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della giunta non comporta le loro dimissioni;
2. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio approva per appello nominale, una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata il consiglio è sciolto e viene nominato un commissario.

TITOLO III

L'ORGANIZZAZIONE

CAPO I. ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 12. Principi.

1. La struttura amministrativa comunale è definita in un apposito regolamento degli uffici, finalizzato a perseguire la massima efficienza e qualità dei servizi, muovendo dai bisogni espressi dalla comunità e valorizzando in massimo grado le risorse del personale.
2. Il regolamento si informa ai seguenti principi ispiratori:
 - a) professionalità, motivazione, qualificazione e coinvolgimento del personale dipendente;
 - b) organizzazione del lavoro per progetti e programmi;
 - c) orientamento alla qualità totale in tutte le articolazioni;
 - d) anticipazione dei bisogni della comunità e tendenza all'innovazione;
 - e) analisi della produttività e dei carichi di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta;
 - f) attribuzione delle competenze lavorative volte alla flessibilità della struttura e alla mobilità del personale.
3. La Giunta comunale presenta annualmente al Consiglio, in allegato al bilancio di previsione, una relazione concernente lo stato dell'organizzazione del personale.

Art. 13. Strutture.

1. L'organizzazione amministrativa si articola in uffici.
2. Il regolamento di organizzazione determina la pianta organica, le strutture e le loro funzioni. La pianta organica stabilisce per ciascuna struttura i ruoli e il contingente complessivo nelle varie qualifiche professionali, in modo da consentire il maggior grado di flessibilità in relazione ai compiti e ai programmi.

Art. 14. Rapporti con il personale.

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. Il Comune riconosce le organizzazioni rappresentative dei propri dipendenti quali interlocutori delle materie concernenti il personale e l'organizzazione del lavoro, secondo quanto previsto dalla legge e dagli accordi di lavoro.
3. Il Comune, nell'organizzazione degli Uffici e del personale, realizza condizioni di pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 15. Incarichi a persone estranee all'Amministrazione.

1. Quando lo richiedano ragioni particolari, o l'esigenza di competenze professionali di cui l'ente non dispone, la Giunta può deliberare che uno o più incarichi di responsabili di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione degli Uffici siano attribuiti mediante contratto a termine a persone estranee all'Amministrazione, fermi restando i requisiti richiesti per il posto da ricoprire. L'attuazione di detta previsione è subordinata all'introduzione nell'ordinamento organico comunale delle relative figure dirigenziali la cui disciplina dovrà comunque rispettare le norme dei relativi contratti collettivi di lavoro.
2. Il Regolamento Organico stabilisce i criteri per l'assegnazione degli incarichi, per la definizione della natura dei rapporti, per la determinazione della retribuzione e delle incompatibilità.

CAPO II. FUNZIONI DIRETTIVE.

Art. 16. Segretario comunale.

1. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo. Esso dipende funzionalmente dal Sindaco, dal quale riceve direttive, al quale presta in ogni circostanza la sua collaborazione.
2. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, redige i relativi verbali apponendovi la propria firma. Esprime parere preventivo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Provvede alla pubblicazione degli atti del Comune e, quando necessario, al loro invio agli organi di controllo.

3. Cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, vigilando sulle strutture competenti; sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dipendenti e ne coordina l'attività; è responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale.
4. Coordina l'attività dei servizi comunali secondo i principi generali stabiliti dalle Leggi.
5. E' membro della Commissione di disciplina.
6. Roga nell'interesse del Comune, se richiesto dal Sindaco, gli atti consentiti dalla legge.
7. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi e dai regolamenti.
8. Ordina beni e servizi, liquida le spese correnti e a calcolo derivanti da impegni per l'ordinario funzionamento o da preesistenti obbligazioni, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità.
9. Cura che le entrate afferenti agli uffici e servizi siano accertate, riscosse e versate prontamente e integralmente.

Art. 17. Commissioni di Gara E DI CONCORSO - Stipula contratti.

1. Le Commissioni di gara sono presiedute dal Segretario comunale. secondo le disposizioni del regolamento di contabilità. In caso di incompatibilità del Segretario comunale la Presidenza spetta al Sindaco o ad un Assessore da questi delegato.
2. Le Commissioni di concorso sono presidute dal Segretario comunale; composte secondo le previsioni di Legge e disciplinate dal Regolamento Organico del Personale Dipendente.
3. La stipula dei contratti è di competenza del Segretario comunale. Qualora il Segretario comunale non possa stipulare contratti, svolgendo in relazione ad essi le funzioni di ufficiale rogante, i contratti sono stipulati dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato.

TITOLO IV

I SERVIZI PUBBLICI

Art. 18. Principi.

1. I servizi comunali, in qualsiasi forma gestiti, sono disciplinati in modo da consentire il più ampio soddisfacimento delle esigenze degli utenti, cui è finalizzata l'organizzazione del lavoro e del personale, fermo restando il rispetto dei diritti ad esso attribuiti dalla legge e dagli accordi collettivi.
2. Il Comune accetta e promuove la collaborazione con i privati, anche affidando ad essi la gestione dei servizi che possano in tal modo essere svolti con maggiore efficienza ed efficacia.
3. Il Comune valorizza la partecipazione degli utenti, anche istituendo appositi organismi o accogliendo forme spontanee di autorganizzazione. Nei regolamenti sono sempre stabiliti modalità e termini per le osservazioni degli utenti e delle loro associazioni sulla gestione del servizio.

Art. 19. Forme della gestione.

1. I servizi possono essere gestiti in economia, in concessione, mediante azienda speciale, con istituzione, con società a partecipazione pubblica e nelle altre forme collaborative previste dalla legge.
2. Sono gestiti direttamente in economia i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.
3. Sono svolti mediante concessione i servizi che, per il loro contenuto imprenditoriale e le loro caratteristiche tecniche ed economiche, appaiono meglio organizzati in tale forma, anche in relazione alle esigenze degli utenti e a criteri di economicità.
4. Il concessionario garantisce i diritti, le prestazioni e le informazioni che spettano agli utenti, nei modi previsti dal disciplinare.
5. La forma e le modalità di gestione dei servizi sono svolte sulla base di espressa valutazione comparativa delle diverse possibilità offerte in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 20. Aziende speciali e Istituzioni.

1. Il Comune può istituire aziende speciali per servizi a contenuto imprenditoriale, anche connessi o suscettibili di essere integrati sotto il profilo tecnico ed economico, che richiedono di essere svolti con piena autonomia gestionale e patrimoniale.
2. Il Comune può costituire Istituzioni per servizi di natura sociale e culturale che richiedano di essere svolti con autonomia gestionale, ma non aventi prevalente carattere imprenditoriale.
3. La deliberazione di costituzione dell'azienda o dell'istituzione determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi, determina le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stima le entrate previste nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.
4. La Giunta effettua specifici controlli sull'operato degli organi delle aziende e delle istituzioni, riferendone in Consiglio in sede di approvazione del conto consuntivo.

Art. 21. Partecipazione a società di capitali.

1. Il Comune può partecipare a società di capitali aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse.
2. Esso aderisce alla società mediante motivata deliberazione assunta dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni cui questa sia eventualmente subordinata.
3. E' riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione della partecipazione.

Art. 22. Amministratori.

1. Gli amministratori delle Aziende speciali, degli Enti comunali e delle Istituzioni, nonché i rappresentanti comunali in seno alle società a partecipazione pubblica, sono nominati dal Consiglio comunale, fra persone che abbiano requisiti per la nomina a consigliere comunale e una qualificata e comprovata competenza tecnica e/o amministrativa.

2. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi programmatici di gestione che gli amministratori debbono seguire e ne controlla l'attuazione.
3. Il Consiglio comunale, quando riscontri irregolarità gestionali, gravi violazioni delle norme e gravi inosservanze degli indirizzi di gestione, dispone la revoca degli amministratori responsabili, provvedendo alla contestuale surroga.
4. La carica è incompatibile con quella di consigliere comunale.

TITOLO V

LE FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

Art. 23. Principio di cooperazione.

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi delle forme e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
2. In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, Consorzi di Comuni.

Art. 24. Convenzioni.

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedono la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni con Enti locali o soggetti privati, stipulate ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.R. 04 gennaio 1993, n. 1.
2. Nell'ambito dei servizi sociali, il Comune stipula particolari convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale e con gli altri enti ed organismi operanti senza fini di lucro.

Art. 25. Partecipazione ad accordi di programma.

1. La promozione o la partecipazione del Comune agli accordi di programma previsti dalla legislazione statale o regionale è deliberata dal Consiglio comunale.
2. Il Sindaco sottoscrive l'accordo in rappresentanza del Comune. Quando al Comune spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione e lo approva.
3. Gli accordi promossi dal Comune prevedono in ogni caso:
 - a) i soggetti partecipanti;
 - b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;
 - c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - d) il piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento e della regolamentazione dei rapporti fra gli enti partecipanti;
 - e) le modalità di guida e coordinamento dell'attuazione e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogatori;

f) le eventuali procedure di arbitrato.

Art. 26. Consorzi.

1. Il Comune può partecipare a Consorzi con altri Comuni ed enti pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo sociale ed economico, qualora ragioni di maggiore efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.
2. L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, della convenzione costitutiva e dello Statuto del Consorzio.

TITOLO VI

LA PARTECIPAZIONE

Art. 27. Partecipazione popolare.

1. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon funzionamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. L'Amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici su particolari problemi.

Art. 28. Strumenti di partecipazione.

1. Gli strumenti di partecipazione, da disciplinare con apposito regolamento, sono:
 - a. i referendum consultivi e propositivi;
 - b. le proposte di provvedimenti amministrativi;
 - c. l'iniziativa di interrogazione e interpellanza;
 - d. i rappresentanti di frazione.
2. Ogni altra forma di partecipazione, quali assemblee pubbliche finalizzate, assemblee di frazione, consigli comunali aperti, potrà essere promossa dagli organi istituzionali e dai singoli cittadini.

Art. 29. Referendum.

1. Possono essere richiesti referendum consultivi e propositivi in relazione ai problemi e materie di competenza locale.
2. Il referendum è promosso dal Consiglio comunale, con deliberazione approvata dai 2/3 dei consiglieri assegnati quando l'iniziativa è propria o della Giunta, o su richiesta di un numero di elettori pari ad almeno il 15% del totale degli elettori che possono votare per il Consiglio comunale; la sottoscrizione è acquisita nel trimestre precedente alla presentazione della proposta.
3. Entro trenta giorni dalla presentazione, la proposta deve essere sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte di un comitato, formato da tre garanti e così composto:
 - un magistrato nominato dal Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale;

- un esperto in materie giuridico/amministrative designato dalla Giunta comunale;
 - il Segretario comunale.
4. Non sono ammessi referendum sulle seguenti materie: Statuto comunale, bilancio, tributi, tariffe, rette, prelievi contributivi, designazioni, nomine o revoche di persone, nonché sugli stessi argomenti che siano stati oggetto di referendum nel biennio precedente.
 5. Il referendum, qualora ammesso, è indetto entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
 6. Il Referendum è valido quando vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto al voto e lo stesso si intende approvato se ottiene la maggioranza dei voti validi. Il Consiglio comunale può discostarsi dal risultato del Referendum con motivata deliberazione da adottarsi con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
 7. Se prima dell'indizione del referendum di iniziativa popolare, il Consiglio comunale ha deliberato sul medesimo oggetto e comunque nel senso richiesto dal Comitato promotore, il referendum non ha più corso.

Art. 30. Proposte di provvedimenti amministrativi.

1. Gli elettori del Comune possono avanzare proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi, presentando un progetto - proposta, redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi non meno di 45 sottoscrizioni di cittadini aventi diritto al voto, raccolte nei 30 giorni precedenti il deposito. Ogni proposta dovrà indicare la persona rappresentante i firmatari.
2. Il Consiglio comunale o il relativo organo competente esamina e delibera in merito al progetto - proposta, entro 60 (sessanta) giorni dal deposito.

Art. 31. Interrogazioni ed Interpellanze.

1. Anche i cittadini possono presentare interrogazioni ed interpellanze al Sindaco, depositandone il testo, con non meno di 20 sottoscrizioni di elettori, presso la Segreteria comunale.
2. Il Sindaco risponde per iscritto entro 20 giorni, inviandone copia ai capigruppo consiliari.

Art. 32. Delegato del Sindaco.

1. Allo scopo di dotare la comunità della frazione di adeguata rappresentanza in ossequio ai principi di trasparenza e attuazione programmatica dell'azione amministrativa comunale, è istituita la figura del delegato del Sindaco ai sensi del 2° comma Art. 54 del T.U.LL.RR.O.C. n. 19/L dd. 14.10.1993. Il Sindaco nomina il delegato scegliendolo fra gli assessori residenti nella frazione o, in difetto, tra i consiglieri comunali o tra gli eleggibili a consigliere comunale.

Art. 33. Difensore civico.

1. Il Comune riconosce nell'ufficio del Difensore Civico uno strumento di garanzia di partecipazione e di informazione del cittadino, nonché di imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Il Consiglio comunale, può, con istituzione di un proprio ufficio o mediante partecipazione ad una specifica Unione, o con convenzione con il Difensore civico Provinciale, all'inizio di ogni mandato, determinare forme e indirizzi per l'esercizio della funzione del Difensore civico, procedendo alla sua nomina, con deliberazione approvata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

TITOLO VII

LA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 34. Criteri generali.

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia ed equità.
3. Le tariffe e i corrispettivi, per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.
4. Nella determinazione delle tariffe dei servizi di stretta necessità sociale, il Comune può tenere conto della capacità contributiva degli utenti.

Art. 35. Bilancio e programmazione.

1. Il Comune delibera nei termini di legge il bilancio di previsione.
2. Il Bilancio è redatto in modo da consentirne la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi. Esso è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale.
3. Al conto consuntivo è allegata una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati.
4. Il conto consuntivo e la relazione di cui al comma precedente sono presentati dalla Giunta al Consiglio almeno 20 giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione da parte del Consiglio medesimo.

Art. 36. Facoltà del Revisore dei Conti.

1. Il revisore, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, ed ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta limitatamente per gli argomenti connessi alle sue funzioni.
2. Il revisore accerta i compiti stabiliti dalla legge, e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'Ente.
3. Può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.

4. Fornisce al Consiglio, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche al fine dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37. Rapporti fra autonomia.

1. Il Comune di Vattaro, all'interno dell'Associazionismo Trentino, si impegna a promuovere una revisione critica dei valori dell'autonomia locale, così come oggi interpretati dalla Provincia Autonoma di Trento e non sempre rispettosi dell'autonomia comunale. Ravvisa quindi la necessità della abrogazione e semplificazione di gran parte del quadro normativo provinciale a favore di regolamentazioni d'ambito comunale, con conseguenti trasferimenti finanziari.

Art. 38. Divulgazione dello Statuto.

1. Allo Statuto è garantita adeguata divulgazione ed è altresì consegnato ad ogni capo famiglia residente per l'esercizio del diritto - dovere di ogni cittadino "**vattaroto**" di partecipare alla vita della propria comunità.

Art. 39. Revisione dello Statuto.

1. La competenza dell'iniziativa della revisione dello Statuto è in capo a ciascun consigliere comunale.
2. Il Consiglio comunale è convocato almeno una volta durante il proprio mandato in specifica ed esclusiva seduta, onde verificare il grado di attuazione e di rispondenza dello Statuto ai bisogni della comunità.

Art. 40. Norma transitoria.

1. Le disposizioni relative ai nuovi istituti che trovano rinvio a regolamenti entrano in vigore con l'esecutività della nuova regolamentazione, da adottarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.
2. La ridefinita composizione della Giunta sarà vincolante in occasione della elezione di un nuovo esecutivo.